

Carta europea dei diritti umani nella città*

Rivolta agli uomini e alle donne della città

Perché, alle soglie del XXI secolo, una Carta europea per i diritti umani nella città? La Dichiarazione dei diritti umani del 1948 ha valore universale. Non è forse stata rafforzata e completata da numerose altre iniziative che sottolineano la protezione di certi diritti con varia estensione? Anche la Convenzione europea del 1950 offre ciò che viene chiamata una garanzia giuridica. Tuttavia, esistono alcuni diritti che non sono ancora «effettivi» e i cittadini hanno delle difficoltà nel trovare la strada dentro al labirinto delle procedure amministrative e giuridiche.

Come dar loro migliori garanzie? Come fare per operare con maggiore efficacia? Cosa fare per assicurare condizioni pubbliche per la felicità provata di ciascuno?

Qui entra in gioco la città.

Poiché dappertutto, dove gli abitanti delle aree rurali continuano la loro lunga marcia verso le città che accolgono moltitudini di cittadini in transito, ma anche soprattutto stranieri in cerca di libertà, di lavoro e di confronto, ovunque la città è diventata il futuro dell'umanità. La città è oggi lo scenario di ogni tipo di incontro e quindi, di ogni tipo di possibilità. Allo stesso tempo, è uno spazio di contraddizioni e pericoli: nello spazio urbano con le sue frontiere incerte prendono vita tutte quelle discriminazioni che si radicano nella disoccupazione, nella povertà, nel disinteresse per le differenze culturali, ma contestualmente si formano e si moltiplicano le pratiche civili e sociali della solidarietà.

La vita della città di oggi impone di definire più chiaramente alcuni diritti, poiché noi viviamo nella città, nella città cerchiamo lavoro e ci muoviamo. Questa condizione ci impone di riconoscere dei diritti nuovi: il rispetto per l'ambiente, la garanzia di un cibo sano, tranquillità, possibilità di scambi sociali e di tempo libero ecc.

Infine di fronte alla crisi che sta scuotendo la democrazia rappresentativa nell'ambito degli Stati nazionali e in considerazione delle difficoltà che agitano le burocrazie europee, la città appare come una risorsa per un nuovo spazio politico e sociale.

Qui si stanno aprendo le condizioni per una democrazia dell'accesso. Qui è dove si offre l'opportunità per tutti i cittadini di partecipare alla cittadinanza: la cittadinanza della città. Se ciascun diritto riconosciuto appartiene a ogni individuo, allora ogni cittadino libero e attivo deve

* Adottata dalla II Conferenza europea delle città per i diritti umani come seguito dell'impegno di Barcellona, Saint-Denis, 18 maggio 2000 (traduzione a cura del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli).

farsi garante di quel diritto per tutti gli altri.

L'impegno che qui assumiamo è rivolto alle donne e agli uomini del nostro tempo. Non pretende di esaurire tutti gli ambiti e il suo adempimento dipenderà da come tutti gli abitanti della città lo faranno proprio. Esso è qui presentato come una bozza di risposta alle aspettative dei cittadini che le città fanno sorgere e rivelano. Questa Carta e chi dovrà governare le aspettative qui contenute, si dovrà collocare allo stesso livello di sussidiarietà della città stessa; la Carta costituisce un insieme di punti per sostenere i cittadini nel far valere i loro diritti, riconoscere le eventuali violazioni e far metter loro fine.

I seguenti punti sono proposti come altrettante opportunità per superare le difficoltà e riconciliarsi con le logiche, a volte contraddittorie che si radicano nella vita stessa della città.

Un impegno: integrare i legami sociali nell'area pubblica in modo durevole.

Un principio: l'eguaglianza.

Un obiettivo: far crescere la consapevolezza politica di tutti gli abitanti.

Le città europee firmatarie:

riconoscendo che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea e gli altri strumenti internazionali di protezione dei diritti umani si applicano agli abitanti delle città così come a qualsiasi altra persona, *ricordando* che i diritti umani sono universali, indivisibili, e interdipendenti, che tutte le autorità pubbliche hanno la responsabilità di garantirli ma che il loro riconoscimento e i meccanismi per la loro applicazione permangono insufficienti, soprattutto per quanto riguarda i diritti sociali economici e culturali,

convinte che la buona amministrazione delle città richiede il rispetto e la garanzia dei diritti umani per tutti gli abitanti senza esclusione, allo scopo di promuovere i valori di coesione sociale e di tutela dei più deboli, *convinte*, per queste ragioni, della necessità di adottare una Carta europea dei diritti umani nella città per proclamare esplicitamente, solennemente e in modo comprensibile le libertà pubbliche e i diritti fondamentali riconosciuti in capo agli abitanti delle città, nonché l'impegno delle autorità cittadine a garantirli, nel rispetto delle loro competenze e dei poteri che legalmente detengono in accordo con quanto dispongono le rispettive legislazioni nazionali,

ispirandosi ai valori del rispetto della dignità dell'essere umano, della democrazia locale e del diritto a un'esistenza che consenta il progresso nel benessere e nella qualità della vita di ciascuno,

facendo proprie le disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale, la quale cerca di rafforzare l'effettività delle amministrazioni municipi-

pali e di renderle più vicine al cittadino, e seguendo le raccomandazioni dell'impegno di Barcellona firmato il 17 ottobre 1998 dalle città partecipanti alla Conferenza europea delle città sui diritti umani, volte a migliorare lo spazio pubblico collettivo per tutti i cittadini senza alcun tipo di distinzione,

hanno deciso di comune accordo di assumere i seguenti impegni:

Parte I - Disposizioni preliminari

Articolo I - Diritto alla città

1. La città è uno spazio collettivo che appartiene a tutti coloro che vi vivono, i quali hanno il diritto di ricercarvi le condizioni per la piena realizzazione in campo politico sociale ed ecologico assumendo allo stesso tempo i propri doveri di solidarietà.
2. Le autorità municipali incoraggiano con ogni mezzo a loro disposizione il rispetto della dignità di tutti e la qualità della vita degli abitanti.

Articolo II - Principio di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione

1. I diritti enunciati nella presente Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono nelle città firmatarie indipendentemente dalla loro nazionalità.
2. Tali diritti sono garantiti dalle autorità municipali senza alcuna discriminazione quanto al colore, all'età, al sesso o all'inclinazione sessuale, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, all'origine etnica, nazionale o sociale o al livello del reddito.

Articolo III - Diritto alla libertà culturale, linguistica, religiosa

1. È riconosciuto il diritto dei cittadini di esercitare e sviluppare la libertà culturale.
2. Tutti i cittadini hanno il diritto di esercitare la loro libertà linguistica e religiosa. Le autorità municipali, in collaborazione con le altre amministrazioni fanno in modo che i ragazzi e le ragazze che appartengono a gruppi linguistici di minoranza possano studiare la loro lingua materna.
3. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità municipali a tutti gli abitanti delle città. Nei limiti delle legislazioni nazionali, le autorità adottano ogni necessaria misura per assicurare tali diritti facendo attenzione a evitare la creazione di ghetti.
4. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra credenti e non così come tra le varie religioni.
5. Le autorità municipali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria degli scomparsi assicurando il rispetto e la dignità dei cimiteri.

Articolo IV - Protezione dei gruppi e dei cittadini vulnerabili

1. I gruppi di cittadini più vulnerabili hanno diritto a specifiche misure di protezione.

2. Le autorità municipali assumono le misure necessarie per la tutela e la piena integrazione delle persone disabili. Gli alloggi e i luoghi di lavoro e di svago devono essere adatti alle loro esigenze. I trasporti pubblici devono essere accessibili a tutti.
3. Le città firmatarie adottano politiche attive a sostegno della popolazione più vulnerabile garantendo a ciascuno il diritto di cittadinanza.
4. Le città assumono tutte le misure necessarie per facilitare l'integrazione sociale di tutti i cittadini indipendentemente dalla ragione della loro vulnerabilità evitando la formazione di raggruppamenti discriminatori.

Articolo V - Dovere di solidarietà

1. La comunità locale è unita da un dovere di solidarietà reciproca. Le autorità locali partecipano a tale dovere promuovendo lo sviluppo e la qualità dei servizi pubblici.
2. Le autorità municipali incoraggiano la creazione di reti di associazioni per la solidarietà tra i cittadini e controlleranno il corretto svolgimento dei doveri pubblici.

Articolo VI - Cooperazione internazionale tra le città

1. Le città incoraggiano la conoscenza reciproca dei popoli e della loro cultura.
2. Le città firmatarie si impegnano a cooperare con le collettività locali dei paesi in via di sviluppo nel settore delle attrezzature urbane, della protezione dell'ambiente, della salute, dell'educazione e della cultura coinvolgendo il numero massimo dei cittadini.
3. Le città in particolare stimolano gli attori economici a partecipare a programmi di cooperazione e tutta la popolazione a contribuirvi, allo scopo di sviluppare un sentimento di solidarietà e di piena eguaglianza tra i popoli che vada al di là delle frontiere urbane e internazionali.

Articolo VII - Principio di sussidiarietà

1. Principio di sussidiarietà che presiede alla ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e le città deve essere negoziato in via permanente allo scopo di evitare che lo Stato centrale e le altre amministrazioni competenti trascurino le loro responsabilità nei confronti delle città.
2. Tale negoziazione ha lo scopo di garantire che i pubblici servizi vengano effettuati a livello amministrativo più vicino alla popolazione per favorire la loro maggiore efficacia.

Parte II - Diritti civili e politici della cittadinanza locale

Articolo VIII - Diritto alla partecipazione politica

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di prendere parte alla vita politica locale attraverso l'elezione libera e democratica dei loro rappresentanti.
2. Le città firmatarie incoraggiano l'allargamento del diritto attivo e passivo di voto in ambito comunale a tutta la popolazione residente di adul-

ti stranieri che risiedono in città da almeno due anni.

3. La partecipazione democratica è incoraggiata anche al di là delle elezioni periodiche per il rinnovo delle cariche comunali. A questo fine, i cittadini e le loro organizzazioni hanno accesso al dibattito pubblico, possono rivolgere istanze alle autorità comunali riguardanti questioni di comune interesse per la comunità locale ed esprimere le loro opinioni sia in forma diretta nel corso di «referendum cittadini», sia attraverso pubbliche riunioni e forme di azione popolare.

4. Le città, in applicazione del principio di trasparenza e in conformità con le disposizioni legislative dei singoli Stati, organizzano il proprio sistema amministrativo e di governo in modo tale da rendere i governanti eletti effettivamente responsabili verso i cittadini e i funzionari amministrativi responsabili verso gli organi di governo locale.

Articolo IX - Diritto di associazione, riunione e manifestazione

1. Diritti di associazione, di riunione e di manifestazione sono garantiti nella città a tutti.

2. I poteri locali incoraggiano la vita associativa quale espressione di cittadinanza, e ne rispetta l'autonomia.

3. La città offre spazi pubblici per l'organizzazione di riunioni aperte e di incontri informali. Essa assicura a tutti il libero accesso a tali spazi, nel rispetto dei regolamenti.

Articolo X - Protezione della vita privata e familiare

1. La città protegge il diritto alla vita privata e familiare e riconosce che il rispetto per le famiglie, nella diversità delle loro attuali forme, è una componente essenziale della democrazia locale.

2. Le autorità municipali proteggono la famiglia fin dalla sua formazione e senza interferire al suo interno e forniscono ai suoi membri mezzi di accesso all'alloggio e ad altri servizi. A questo scopo esse forniscono aiuti finanziari alle famiglie più bisognose e creano strutture e servizi per l'assistenza all'infanzia e agli anziani.

3. Ogni individuo ha il diritto di unirsi sentimentalmente con la persona di sua scelta e di sposarsi senza alcun ostacolo al di fuori di quelli fissati dalla legge.

4. Le autorità municipali sviluppano politiche di intervento per garantire l'integrità fisica dei membri delle famiglie e incoraggiano l'eliminazione dei maltrattamenti all'interno delle famiglie.

5. Nel rispetto della libertà di scelta in materia educativa, religiosa, culturale e politica, i poteri locali adottano le misure necessarie per proteggere i bambini e i giovani e per favorire un'educazione basata sulla democrazia, la tolleranza e la possibilità di partecipare pienamente alla vita della comunità.

6. Le autorità locali creano le condizioni adatte affinché i bambini possano godere di un'infanzia felice.

Articolo XI - Diritto all'informazione

1. I cittadini hanno il diritto di essere informati su tutto ciò che riguarda la vita sociale, economica, culturale e amministrativa locale. I soli limiti riguardano il rispetto della vita privata delle persone e la protezione dell'infanzia e dei giovani.
2. Le autorità locali garantiscono ai cittadini una circolazione dell'informazione che sia accessibile, efficace e trasparente. A questo fine esse incoraggiano l'insegnamento delle tecnologie informatiche e ne favoriscono l'accesso e l'aggiornamento periodico.

Parte III - Diritti economici, sociali, culturali e ambientali

Articolo XII - Diritto generale ai servizi pubblici di sicurezza sociale

1. Le città firmatarie considerano le politiche sociali elemento decisivo delle politiche di protezione dei diritti umani e si impegnano a garantirle nel quadro delle loro competenze.
2. I cittadini hanno diritto al libero accesso ai servizi comunali di interesse generale. A tal fine le città firmatarie si oppongono alla privatizzazione dei servizi di aiuto sociale alla persona e vigilano affinché siano attuati servizi di base di qualità a prezzi stabili corrispondenti ai costi degli altri settori del servizio pubblico.
3. Le città si impegnano a sviluppare politiche sociali, in particolare nei confronti dei più bisognosi, rifiutando l'esclusione sociale e affermando la dignità umana e l'eguaglianza.

Articolo XIII - Diritto all'educazione

1. I cittadini hanno il diritto all'educazione. Le autorità municipali facilitano l'accesso all'educazione primaria per i bambini e i giovani in età scolare. Esse incoraggiano l'educazione degli adulti in forma accessibile e in quadro di valori democratici.
2. Le città contribuiscono a mettere a disposizione di tutti spazi e strutture scolastiche, educative e culturali, in un contesto di multiculturalità e di coesione sociale.
3. Le autorità municipali contribuiscono ad elevare il senso della cittadinanza attraverso strumenti educativi, in particolare per quanto riguarda la lotta al sessismo, al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione.

Articolo XIV - Diritto al lavoro

1. I cittadini hanno il diritto di disporre di risorse sufficienti frutto di un lavoro, di un'occupazione degna che garantisca la qualità della vita.
2. Le autorità municipali contribuiscono, nella misura delle loro possibilità al raggiungimento della piena occupazione. Per rendere effettivo il diritto al lavoro, le città firmatarie favoriscono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e incoraggiano l'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori attraverso la formazione permanente. Esse promuovono attività accessibili ai disoccupati.

3. Le città firmatarie si impegnano a non sottoscrivere nessun contratto in ambito comunale senza introdurre clausole che escludano il lavoro dei bambini e il lavoro illegale, che si tratti di quello di lavoratori nazionali o stranieri, di persone in situazioni regolari o irregolari rispetto alle leggi nazionali.
4. Le autorità municipali sviluppano, in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e le imprese, meccanismi per assicurare l'eguaglianza di tutti in campo lavorativo, impedire ogni forma di discriminazione per motivi di nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età o disabilità per quanto riguarda il salario, le condizioni di lavoro, il diritto alla partecipazione, la carriera professionale e la protezione dal licenziamento. I poteri locali incoraggiano la parità nell'accesso al lavoro per le donne istituendo asili nido e altri servizi, nonché per i disabili attraverso la messa in opera di attrezzature adeguate.
5. Le autorità municipali incoraggiano la creazione di posti di lavoro protetti per le persone che hanno bisogno di reinserimento nel mondo del lavoro. In particolare esse promuovono la creazione di posti di lavoro nell'area dei servizi alla persona, in quella ambientale, della prevenzione sociale e dell'educazione degli adulti.

Articolo XV - Diritto alla cultura

1. I cittadini hanno diritto alla cultura in tutte le sue espressioni, manifestazioni e forme.
2. Le autorità locali, in collaborazione con le associazioni culturali e il privato, promuovono lo sviluppo della vita culturale della città nel rispetto della diversità. Spazi pubblici adeguati sono messi a disposizione dei cittadini per attività culturali e sociali in condizioni di eguaglianza.

Articolo XVI - Diritto alla casa

1. Tutti i cittadini hanno diritto a un alloggio dignitoso, sicuro e salubre.
2. Le autorità municipali garantiscono che esista un'offerta adeguata di alloggi e di servizi di urbanizzazione per tutti i cittadini senza distinzione di reddito. I servizi di urbanizzazione devono comprendere strutture di accoglienza che permettano di garantire la sicurezza e la dignità dei senza-tetto nonché strutture adatte alle donne vittime di violenza e a quelle che cercano di sfuggire alla prostituzione.
3. Le autorità municipali garantiscono il diritto dei nomadi a soggiornare nella città in condizioni compatibili con la dignità umana.

Articolo XVII - Diritto alla salute

1. Le autorità municipali favoriscono l'eguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alle cure e ai trattamenti di prevenzione.
2. Le autorità municipali assumono tutte le iniziative necessarie in materia di sanità pubblica, in particolare nel campo della prevenzione o di intervento nelle situazioni che lo richiedono.
3. Le città firmatarie attraverso interventi nel campo economico, culturale, sociale e territoriale, contribuiscono a un approccio globale alla promozio-

ne della salute per tutti gli abitanti con la loro attiva partecipazione.

Articolo XVIII - Diritto all'ambiente

1. I cittadini hanno diritto ad un ambiente sano in cui sia ricercata la compatibilità tra lo sviluppo economico ed equilibrio ambientale durevole.
2. A questo scopo le autorità municipali adottano, sulla base del principio di precauzione, politiche per la prevenzione dell'inquinamento, compreso l'inquinamento acustico, per il risparmio energetico, per la gestione, il riciclaggio, la riutilizzazione e il recupero dei rifiuti. Le autorità comunali allargano e proteggono gli spazi verdi urbani.
3. Le autorità municipali attuano ogni azione necessaria affinché i cittadini possano apprezzare il paesaggio che circonda e caratterizza la città, senza degradarlo, e consultandoli sugli interventi che lo possano modificare.
4. Le autorità municipali promuovono interventi educativi specificamente orientati al rispetto della natura, rivolti soprattutto ai bambini.

Articolo XIX - Diritto ad uno sviluppo urbano armonioso e sostenibile

1. I cittadini hanno il diritto ad uno sviluppo urbanistico pianificato per assicurare un rapporto armonioso tra le aree residenziali, servizi pubblici, servizi di urbanizzazione, spazi verdi e strutture destinate alla collettività.
2. Le autorità municipali provvedono alla pianificazione e alla gestione dello sviluppo urbano, promuovendo in particolare l'equilibrio tra insediamenti urbani e ambiente naturale.
3. In tale contesto esse si impegnano a rispettare il patrimonio naturale, storico, architettonico, culturale e artistico delle città e a promuovere la conservazione del patrimonio esistente e ridurre il ricorso alla costruzione di nuovi edifici e l'impatto che questi possono avere.

Articolo XX - Diritto alla circolazione e alla tranquillità nella città

1. Le autorità locali riconoscono il diritto dei cittadini a mezzi di trasporto compatibili con la tranquillità nella città. Esse favoriscono a questo scopo i trasporti pubblici accessibili a tutti secondo un piano dei trasporti urbani e interurbani. Esse controllano il traffico automobilistico e assicurano la sua fluidità nel rispetto dell'ambiente.
2. La municipalità controlla rigorosamente l'emissione di ogni tipo di rumore e di vibrazioni. Essa definisce le zone riservate interamente o in tempi definiti ai pedoni e incoraggia l'uso di veicoli non inquinanti.
3. Le città firmatarie si impegnano ad assegnare risorse necessarie per rendere effettivi questi diritti ricorrendo se necessarie a forme di collaborazione economica tra enti pubblici, imprese commerciali e organizzazioni di società civile.

Articolo XXI - Diritto al tempo libero

1. Le città riconoscono il diritto dei cittadini a disporre di tempo libero.
2. Le autorità municipali garantiscono l'esistenza di spazi di qualità per

le attività ricreative aperti a tutti i bambini senza discriminazioni.

3. Le autorità municipali facilitano la partecipazione alle attività sportive e fanno in modo che le strutture necessarie alla pratica sportiva siano messe a disposizione di tutti i cittadini.

4. Le autorità municipali promuovono il turismo e vigilano sull'equilibrio tra attività turistica e benessere sociale e ambientale dei cittadini.

Articolo XXII - Diritti dei consumatori

Le città controllano, entro i limiti delle loro competenze sulla protezione dei consumatori.

A questo scopo, per quanto riguarda i prodotti alimentari esse assicurano o sovrintendono al controllo dei pesi e delle misure, della qualità e della composizione dei prodotti, della correttezza delle informazioni nonché della data di scadenza degli alimenti.

Parte IV - Diritti relativi all'amministrazione democratica locale

Articolo XXIII - Efficacia dei pubblici servizi

1. Le autorità locali assicurano l'efficacia dei servizi pubblici e il loro adattamento ai bisogni degli utenti, provvedendo a evitare ogni situazione di discriminazione o di abuso.

2. Le amministrazioni locali si doteranno di strumenti per valutare la propria azione e terranno conto dei risultati di tale valutazione.

Articolo XXIV - Principio di trasparenza

1. Le città firmatarie garantiscono la trasparenza dell'attività amministrativa. I cittadini devono essere posti in condizione di conoscere i loro diritti e i loro obblighi politici e amministrativi attraverso la pubblicazione dei regolamenti municipali che devono essere comprensibili e aggiornati periodicamente.

2. I cittadini hanno diritto a ottenere copia degli atti amministrativi dell'amministrazione locale che li riguardano, a meno che non si opponga l'interesse pubblico o il diritto alla vita privata di altre persone.

3. Gli obblighi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione nell'azione amministrativa locale si applicano a:

- stipulazione di contratti comunali, in vista di una gestione rigorosa della spesa del Comune;

- selezione di funzionari, impiegati e altri lavoratori comunali nel quadro dei principi di merito o competenza.

4. Le autorità locali garantiscono la trasparenza e il controllo rigoroso sull'uso dei fondi pubblici.

Parte V - Meccanismi di garanzia dei diritti umani nella comunità locale

Articolo XXV - Amministrazione della giustizia a livello locale

1. Le città promuovono politiche di miglioramento dell'accesso dei cittadini al diritto e all'amministrazione della giustizia.
2. Le città firmatarie incoraggiano la risoluzione extra-giudiziarie delle controversie in materia civile, penale, amministrativa e di lavoro, istituendo procedure pubbliche di conciliazione, transazione, mediazione e arbitrato.
3. Nei casi in cui ciò si renda necessario, la giustizia a livello locale assicurata da giudici di pace indipendenti scelti dai cittadini stessi o dal governo locale, ha competenza a decidere secondo equità le cause che contrappongono i cittadini all'amministrazione comunale.

Articolo XXVI - Polizia locale di quartiere

Le città firmatarie favoriscono lo sviluppo di corpi di polizia di quartiere altamente qualificati con un mandato di «polizia per la sicurezza e la vivibilità». Tali agenti attuano politiche per la prevenzione dei reati e intervengono come operatori di educazione civica.

Articolo XXVII - Meccanismi di prevenzione

1. Le città firmatarie si dotano di meccanismi preventivi:
 - mediatori sociali o di quartiere, soprattutto nelle zone più vulnerabili
 - Ombudsman municipali o difensori civici quali istituzioni indipendenti e imparziali.
2. Per facilitare l'esercizio dei diritti previsti in questa Carta e sottoporre al controllo della popolazione la loro concreta realizzazione ogni città firmataria istituisce una commissione di vigilanza formata da cittadini a cui è attribuito il compito di valutare l'applicazione della Carta.

Articolo XXVIII - Strumenti fiscali e di bilancio

1. Le città firmatarie si impegnano a predisporre i loro bilanci in modo che le previsioni di entrata e di spesa siano conformi alla garanzia effettiva dei diritti enunciati in questa Carta. A questo scopo esse possono istituire un sistema di «bilancio partecipato». I cittadini, riuniti per quartieri o settori ovvero in associazioni, possono esprimere le loro opinioni sul finanziamento delle misure necessarie alla realizzazione di questi diritti.
2. Le città firmatarie si impegnano, nel nome del rispetto dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte all'amministrazione pubblica, a non consentire che aree o attività entro la loro competenza possano sfuggire alla legalità, si tratti della normativa in materia sociale, fiscale, ambientale o altro; esse agiscono in modo tale da eliminare laddove esistono tutte le eccezioni al principio di legalità.

Disposizioni finali - Valore legale della Carta e meccanismi di applicazione

1. La Carta una volta adottata resterà aperta alla firma di tutte le singole città che vorranno aderire a questi impegni.

2. Le città firmatarie incorporeranno nei loro ordinamenti locali i principi, gli standard e i meccanismi di garanzia definiti in questa Carta e ne faranno esplicita menzione nella motivazione di tutti gli atti municipali.
3. Le città firmatarie riconoscono il carattere cogente dei diritti enunciati in questa Carta e si impegnano a respingere e denunciare ogni atto giuridico, in particolare ogni contratto stipulato dal Comune, le cui conseguenze impediscano o contrastino la realizzazione dei diritti riconosciuti, nonché ad agire affinché gli altri soggetti giuridici riconoscano il valore preminente di tali diritti.
4. Le città firmatarie si impegnano a creare una Commissione con il compito di redigere ogni due anni una valutazione sull'applicazione dei diritti riconosciuti da questa Carta e a renderla pubblica.
5. La Riunione della Conferenza delle città per i diritti umani, costituita in assemblea plenaria delle città firmatarie deciderà sulla creazione di sistema dei seguiti adeguato per verificare il recepimento e l'attuazione di questa Carta da parte delle città firmatarie.

Disposizioni aggiuntive

I - Le città firmatarie si impegnano a operare in modo che la legislazione nazionale dei rispettivi Stati permetta le forme di partecipazione dei cittadini residenti che non sono nazionali dello Stato alle elezioni locali, come stabilito all'art. VIII.2 della presente Carta.

II - Al fine di consentire il controllo giurisdizionale dei diritti enunciati in questa Carta, le città firmatarie si impegnano a richiedere al proprio Stato e all'Unione europea di integrare le loro disposizioni costituzionali sui diritti umani o la Convenzione europea sui diritti umani.

III - Le città firmatarie prepareranno e lanceranno i Programmi Agenda 21 in applicazione degli accordi adottati in occasione della Conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo tenuta a Rio de Janeiro nel 1992.

IV - In caso di conflitto armato le città firmatarie vigileranno affinché siano rispettati il principio di libertà nell'amministrazione pubblica e i diritti proclamati in questa Carta.

V - La firma dei rappresentanti delle città presenti il 18 maggio 2000 a Saint-Denis è soggetta a ratifica da parte del consiglio comunale in seduta plenaria che potrà formulare riserve su singoli articoli nel caso in cui ciò sia richiesto in funzione della legislazione nazionale.